



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo”;
- VISTA** la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, 1997, in particolare, l’art. VI.5;
- VISTA** la legge 11 luglio 2002, n. 148, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, in particolare, l’art. 4, ai sensi del quale “l’applicazione dell’art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il decreto ministeriale del 26 aprile 2004, n. 214, “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato” e in particolare:
- l’art. 3, comma 5, secondo cui “*previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell’articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall’articolo 2 della legge con l’obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani*;
 - l’art. 4, comma 2 secondo cui “*qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme*



Il Ministro dell'università e della ricerca

parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa”;

- VISTO** il decreto ministeriale del 16 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88, del 16 aprile 2010, con il quale è stata concessa l'autorizzazione al riconoscimento dei titoli rilasciati dalla “Touro University Rome”, sede in Italia del “Touro College University” di New York;
- VISTA** la nota del 7 gennaio 2014 con la quale “Touro University Rome”, ha comunicato la sospensione delle attività didattiche e la non iscrizione di studenti;
- VISTE** le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 gennaio 2015, n. 791, e del 14 aprile 2015, n. 4439, con le quali, in ordine alla perdurante cessazione delle attività didattiche, è stato chiesto alla “Touro University Rome” di fornire chiarimenti in merito alla situazione relativa alla propria sede didattica e al permanere di un effettivo interesse da parte di tale Ateneo ad avere una propria sede in Italia;
- CONSIDERATO** che non sono pervenuti da parte dell'istituzione elementi pertinenti in risposta alle note citate 791/2015 e 4439/2015;
- VISTA** la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore del 22 marzo 2024, n. 4459, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da “Touro University Rome”, concesso con decreto ministeriale del 16 marzo 2010;
- VISTA** la nota della “Touro University Rome” in riscontro alla nota del 22 marzo 2024, prot.n. 4459, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, la quale, nel confermare la cessazione delle attività didattiche presso la sede italiana, non contiene elementi idonei ad addivenire ad un diverso esito dello stesso, atteso quanto previsto dal citato art. 4, comma 2, ultimo periodo del Decreto Ministeriale n. 214/2004;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla revoca del provvedimento di riconoscimento dei titoli di studio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 214/2004;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata l'autorizzazione alla “Touro University Rome” per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla stessa in Italia, concessa con Decreto Ministeriale 16 marzo 2010, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2004, n. 214.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini